



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI**

Sezione Concorsuale

Il giudice Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Di omologa del piano di ristrutturazione proposto da

CARLO TAFUNI TFNCRL81L20I452K, con l'avvto Stefania Marras

tramite l'OCC dott Giacomo Chirri

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Visto il ricorso per la ristrutturazione del debito promosso dal ricorrente nella sua qualità di consumatore;

richiamati i requisiti di ammissibilità di cui al decreto di apertura, esaminate le osservazioni dispone quanto segue:

le osservazioni sono inammissibili e infondate e devono essere respinte.

Si deve precisare in primo luogo che si esamineranno solo le osservazioni proposta da Fides spa e Ifiver in quanto le memorie depositate da Deutsche Bank e Findomestic si limitavano a precisare l'insussistenza di crediti e non contestavano alcunchè in relazione al piano.

## **Quanto alle osservazioni di Fides spa e Ifiver**

I creditori si sono opposti all'omologa del piano lamentando che il debitore non fosse meritevole;

che il piano prevedesse una soddisfazione irrisoria dei creditori;

che il merito creditizio era stato valutato in maniera adeguata.

\*\*\*

Si deve precisare in primo luogo che, ai sensi dell'art 69 CCII, il consumatore non può accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

La meritevolezza del debitore, dunque, non è tra i requisiti di ammissibilità e non deve essere valutata ai fini dell'omologazione.

Né del resto si può sostenere che Tafuni abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave.

Non esiste alcuna precisa allegazione da parte dei creditori oppositori e, ancor meno, alcuna prova della circostanza dedotta.

Al contrario, dall'esame del ricorso e dei documenti allegati, nonché della relazione dell'Occ, emerge che il sovraindebitamento sia stato giustificato dalla necessità di adempiere i primi finanziamenti erogati al fine di provvedere alla ristrutturazione della casa e, successivamente, al fine garantire condizioni di vita dignitose anche alla luce della sopraggiunta malattia che aveva richiesto spese rilevanti.

Il denaro ottenuto con i finanziamenti non è mai stato destinato a spese superflue.

Quanto alla contestazione relativa all'esiguità delle somme offerte dal debitore ci si limita ad osservare che la convenienza della procedura di ristrutturazione va considerata rispetto all'alternativa liquidatoria (art 70 co 7 CCII), con la conseguenza che, ogni volta che la ristrutturazione sia più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria il piano deve essere omologato, anche in presenza di osservazioni attinenti alla convenienza.

Infine sulla corretta valutazione del merito creditizio si richiamano le considerazioni svolte dall'Occ il quale ha osservato che *“nel momento in cui è stato acceso il finanziamento da parte della IFIVER il Tafuni aveva impegni mensili per complessivi € 1.567,30 (considerando 1/3 di rata mutuo, che salgono a € 1.761,70 se si considerano 2/3 di rata mutuo), con un reddito disponibile pari a € 150,70 ben al di sotto dell'importo mensile dell'assegno sociale pari a € 498,15; situazione praticamente identica figurava al momento in cui è stato acceso il finanziamento FIDES, in quanto gli impegni mensili del Tafuni ammontavano a € 1.577,30 (o € 1.771,70 considerando l'impegno di 2/3 della rata di mutuo) e il reddito disponibile per la sue esigenze di vita era diminuito all'importo di € 140,70”*.

È di tutta evidenza, dunque, che gli odierni opposenti non hanno valutato adeguatamente il merito creditizio cioè l'effettiva realistica possibilità per il debitore di adempiere le proprie obbligazioni, non potendo validamente sostenersi che la somma mensile di euro 140 circa che residuava al Tafuni in esito al pagamento delle rate per cui si era già obbligato, fosse sufficiente per garantire un dignitoso tenore di vita e per assumere ulteriori obbligazioni.

Si deve concludere che, Ifiver e Fides spa abbiano omesso colpevolmente di valutare adeguatamente il merito creditizio, e che debba trovare applicazione l'art 69 co 2 CCII che non consente ai creditori detti di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Le opposizioni devono dunque essere dichiarate inammissibili sotto questo profilo.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto che le opposizioni proposte da Fides spa e IFIVER siano inammissibili e infondate;

ribadita l'ammissibilità e la fattibilità del piano per i motivi già esposti nel decreto del 4.11.2024

PQM

Il giudice

## OMOLOGA

Il piano presentato da Tafuni Carlo.

## DICHIARA

Chiusa la procedura e ne dispone la trascrizione, ove necessario, mandando all'OCC per gli adempimenti.

Dispone la comunicazione ai creditori e la pubblicazione ai sensi dell'art 70 co 1 e 8 CCII

Sassari, 29/01/2025

Il Giudice

Giovanna Maria Mossa